

INFORMATIVA ALLE AZIENDE RIGUARDO LE NORMATIVE VIGENTI IN TEMA DI IMPIANTI FRIGORIFERI

Con D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 93, è stata attuata la Direttiva Europea 97/23/CE, più comunemente indicata come Direttiva PED, in materia di attrezzature a pressione. Con tale Direttiva è stato esteso il concetto di apparecchio a pressione anche all'impiantistica (denominato "insieme") pertanto anche gli impianti frigoriferi sono stati regolamentati dalla stessa. La Direttiva prevede che l'installatore sottoponga i propri impianti a:

1. una valutazione di conformità per stabilire la categoria di rischio a cui appartiene (categoria: I, II, III, IV);
2. utilizzi componenti provvisti di approvazione europea e ne conservi la rintracciabilità;
3. sia supportato da un Organismo Notificato accreditato presso il Ministero dell'Industria per gli impianti da categoria II a IV che ne verifichi la conformità;
4. per gli impianti dalla categoria II alla IV realizzi le giunzioni delle tubazioni con personale e con procedure adeguatamente certificate da un Organismo Notificato;
5. apponga sull'impianto la marcatura CE sulla quale siano visibili il marchio CE, il tipo di impianto, il numero di impianto, la categoria ed i limiti di funzionamento.
6. produca la Dichiarazione di Conformità CE ed il manuale di istruzioni ed uso dell'impianto.

Già prima del 29 maggio 2002, data di entrata in vigore della Direttiva, gli impianti dovevano essere conformi alla Direttiva Macchine, alla Direttiva Bassa Tensione

ed alla Direttiva Compatibilità elettromagnetica. Con l'attuazione della Direttiva PED i riferimenti di Legge da rispettare si sono ulteriormente ampliati e nello specifico le aziende installatrici devono avere i requisiti necessari per poter ottemperare alla Legge stessa.

Pertanto l'installatore che esegue un impianto frigorifero deve:

- 1) Dichiarare in che categoria PED viene reso l'impianto tenendo conto che la Legge prevede 4 diverse categorie.
- 2) Se si tratta di un impianto in I categoria, l'installatore deve rilasciare una Dichiarazione di Conformità dalla quale si possano rilevare il marchio CE, il tipo di impianto, il numero di impianto, la categoria ed i limiti di funzionamento nonché il manuale dell'impianto.

- 3) Se si tratta di un impianto in II, III o IV categoria diventa necessario anche che l'installatore sia certificato mediante l'ausilio di un Ente Notificato che ne vigila l'operato e che le dichiarazioni di conformità riportino anche il numero di identificazione dello stesso Ente nonché il modulo utilizzato per la certificazione Aziendale.

- 4) L'installatore deve apporre sull'impianto (solitamente sul componente più rilevante) una targa dove siano visibili il marchio CE, il tipo di impianto, il numero di impianto, la categoria ed i limiti di funzionamento.

Se quanto sopra non viene ottemperato dall'installatore, l'impianto è da considerarsi non a norma di Legge ed in conseguenza a ciò soggetto a sanzioni amministrative e penali.

Tuttavia anche l'acquirente ha l'obbligo, per effetto D.Lgs 626/94, di acquistare attrezzature ed impianti conformi e pertanto non è esente dal verificare che, nello specifico, l'impiantistica frigorifera che acquista sia a norma di legge. In caso contrario e cioè che ciò che acquista non sia conforme, i rischi per l'acquirente sono di tre tipi:

di lavoro sarà chiamato in causa, per effetto della 626, e pertanto risulterà soggetto sia a sanzioni amministrative sia a sanzioni penali.

- 3) Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un incidente sul lavoro od un incendio imputabile ad un cattivo funzionamento dell'impianto, se questo non sarà conforme e non avrà tutte le dovute documentazioni di legge, l'eventuale assicurazione potrà sentirsi esonerata dal rimborso del danno.

Pertanto è indispensabile rimarcare che l'installatore ha precisi obblighi di Legge da rispettare garantendo l'acquirente in tal senso. Ma anche l'acquirente ha precisi obblighi di Legge nel verificare che ciò che gli viene venduto sia ottemperante alle norme in vigore e che soprattutto sia corredato delle certificazioni e delle documentazioni obbligatorie.

È comunque indispensabile sapere anche che nell'ipotesi in cui si dovesse acquistare un impianto privo di certificazione e ci si dovesse trovare l'impianto messo sotto sequestro dall'organo di vigilanza, potrebbe non essere semplice farselo certificare a posteriori. Premessa indispensabile è che tutti i componenti, tubazioni comprese, siano stati acquistati in origine ai sensi della direttiva PED e sia reperibile la documentazione che ne accerti la conformità. In caso contrario è possibile che non siano, per loro natura, certificabili.

**Tecnica del Freddo**
IMPIANTI FRIGORIFERI INDUSTRIALI

NOTA

La Tecnica del Freddo mette a disposizione di chi lo dovesse richiedere un fascicolo che approfondisce ulteriormente la materia delle certificazioni legate agli impianti con tutti i relativi riferimenti di legge. In base a questa direttiva chi installa un impianto frigorifero è tenuto a rilasciare al cliente una certificazione che risponda alla direttiva stessa e l'acquirente ha di fatto l'obbligo di raccogliere e verificare l'idoneità e la completezza delle documentazioni fornite a corredo dell'impianto nonché l'abilitazione della ditta installatrice.